

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativo al reclamo del Comune di Misilmeri avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri.

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. Andrea Treppiedi, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 07.05.1968 con studio legale in Via Tasso n. 4 - C.F. : TRPNDR68E07G273P- P.I.: 04646070822, , iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende proporre reclamo avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri;

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 3.093,27, comprensivo di I.V.A., cpa, contributo unificato e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
- Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.
- Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere

il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari) D.M. 140/2012.

Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, per l'importo complessivo, concernente diritti, onorari e spese, pari ad € 3.093,27, compreso I.V.A., c.p.a., contributo unificato e ritenuta d'acconto, come per legge.

Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g) del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, il compenso previsto, calcolato ai minimi di cui al D.M. 140/2012, sarà ridotto del 25%.

Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

Art. 15) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Andrea Treppiedi

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: andreatreppiedi@pecavvpa.it

CC:

Ricevuto il: 05/07/2016 02:14 PM


Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: comune di misilmeri - di pisa

Priorità: normale

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [INBOX](#) [DELETED](#) [ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Preg.mo avv. Treppiedi, in relazione all'ordinanza inviata, al fine di valutare l'opportunità di proporre reclamo, si chiede di voler rappresentare a questo Ente le ragioni e le motivazioni a sostegno del reclamo stesso. Si resta in attesa di pronto riscontro. Distinti saluti.



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: andreatreppiedi@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it, comunedimisilmeri@pec.it

CC:

Ricevuto il: 30/06/2016 12:37 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: COMUNICAZIONE 804/2012/CC

Priorità: normale

[BodyPart.txt\(357\)](#)

[IndiceBusta.xml\(248\)](#)

[Comunicazione.xml\(717\)](#)

[7173500s.pdf.zip\(124394\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come: Da leggere](#) [Sposta in: DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPT](#) [SENT ITEMS](#)

Invio in allegato ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, avverso la quale (per ciò che attiene alla NODA) suggerirei di proporre immediato reclamo. Distinti saluti Da: "Per conto di: tribunale.terminiimerese@civile.ptel.giustiziacert.it" posta-certificata@telecompost.it A: andreatreppiedi@pecavvpa.it Cc: Data: Wed, 29 Jun 2016 09:17:24 +0200 (CEST) Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 804/2012/CC Tribunale Ordinario di Termini Imerese. -- Comunicazione di cancelleria Sezione: UN Tipo procedimento: Contenzioso Civile Numero di Ruolo generale: 804/2012 Giudice: STOCCO MONICA Attore principale: DI PISA GIUSEPPA Conv. principale: COMUNE DI MISILMERI Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO Note: Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/06/2016 09:17 Registrato da RIZZO ANNA MARIA -- Si vedano gli eventuali allegati. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

5 link



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr. Monica Stocco

nel procedimento iscritto al n. 804 dell'anno 2012 del Ruolo Generale
vertente tra

DI PISA GIUSEPPA (avv. FAIJEITA DEBORA
(FLLDBR74E51G273E) CORSO VITTORIO EMANUELE N. 381/A
MISILMERI;)

CONTRO

COMUNE DI MISILMERI (avv. TREPPIEDI ANDREA)

E NEI CONFRONTI DI

NODA S.R.L. (avv. CATALANO SALVATORE) ACQUE POTABILI
SICILLANE (avv. DE VITIS SALVATORE)



letti gli atti;

sciogliendo la riserva;

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente denunciava che a causa della
mancanza di un adeguato sistema fognario e di smaltimento delle acque
meteoriche in via Chiasso Meloria, in prossimità della propria abitazione si era
formato un grande ristagno di acqua, ove si si erano accumulati rifiuti e

STOCCO MONICA
29/06/2016



spazzatura, che non solo impediva l'accesso al proprio immobile ma aveva determinato la creazione di un clima di grave degrado e insalubrità e un serio pregiudizio alla salute delle persone ed in particolare dei figli della ricorrente, entrambi invalidi e portatori di handicap.

Chiedeva, pertanto, in via di urgenza che venisse ordinato al Comune di Misilmeri di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando le cause della situazione di degrado e bonificando l'area in questione.

Costituendosi in giudizio, l'ente locale resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava la fondatezza delle richieste della Di Pisa, e chiedeva di chiamare in causa la società ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.A. e la società NO. DA. S.r.l., cui doveva attribuirsi la responsabilità del verificarsi dei danni lamentati dalla ricorrente.

Disposta la chiesta chiamata in causa, la NO. DA s.r.l., con la propria memoria, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda formulata dal Comune di Misilmeri.

Con comparsa di costituzione depositata in data 8 ottobre 2012 si costituiva in giudizio la società ACQUE POTABILI SICILLANE S.p.A. , in amministrazione straordinaria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti.

Ciò posto, in via preliminare va esaminata la questione della ammissibilità della domanda formulata nei confronti di Acque Potabili Siciliane S.p.A.

Al riguardo, occorre evidenziare che, a prescindere dal decreto del 23.10.2013, con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento, le domande formulate nei confronti della Acque Potabili Siciliane S.p.A. devono considerarsi ab origine inammissibili.



Sul punto, occorre considerare che se è vero che l'articolo 48 del decreto legislativo 270 del 1999 non fa riferimento specifico alle misure cautelari, limitandosi a disporre che "sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali", nel caso di specie, deve ritenersi applicabile quanto oggi espressamente previsto dall'articolo 51 della Legge Fallimentare per la procedura fallimentare.

Al riguardo, occorre considerare che, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 270 del 1999, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e, a norma dell'articolo 201 Legge Fallimentare, "dalla data del provvedimento in ordine alla liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'articolo 66".

Alla luce di tale rinvio, deve pertanto ritenersi applicabile, anche alla procedura dell'amministrazione straordinaria, l'articolo 51 della Legge Fallimentare.

Ciò posto, il divieto generale contenuto nell'articolo 51 della Legge Fallimentare in merito alla proposizione delle "azioni cautelari", impone di ritenere che non possono essere domandate, in caso di amministrazione straordinaria, non solo le misure cautelari con funzioni conservative (quali il sequestro ai sensi dell'articolo 671 c.p.c.), ma anche tutte le altre misure cautelari prive di finalità strettamente conservative e che mirino a salvaguardare beni di pertinenza del creditore dell'impresa soggetta alla procedura.



Da ciò deriva che non possono essere ritenute ammissibili né le azioni a difesa del possesso, né le azioni nunciatriche né, infine, le azioni cautelari l'articolo 700 c.p.c.

Conferma di tale soluzione esegetica va rinvenuta nell'orientamento seguito dal tribunale di Mantova, con l'ordinanza del 16.8.11, che ha chiarito che l'art. 51 legge fallimentare (nella formulazione precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006) e l'art. 48 del d.lgs. n. 270/1999 che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sono espressione del medesimo principio per cui si deve ritenere che l'estensione del divieto alle azioni cautelari operata dalla recente riforma della legge fallimentare debba essere applicato anche all'amministrazione straordinaria nonostante il citato art. 48 non faccia espresso riferimento a tali azioni.

Con riferimento specifico alle azioni cautelari non conservative, inoltre, il tribunale di Novara, con ordinanza del 23 maggio 2007, ha rilevato che "E' propedeutica alla espropriazione del debitore -e quindi vietata dall'art. 51 legge fallimentare- l'azione cautelare che tende a prevenire un'obbligazione risarcitoria attraverso l'anticipata imposizione alla debitrice di una obbligazione di fare, con ciò comunque coinvolgendo la responsabilità patrimoniale della medesima".

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la società Acque Potabili Siciliane S.P.A. sia stata soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. atti giudiziari depositati in nome e per conto della APS spa).



Da ciò deriva che le domande di manleva e di condanna formulate dal Comune di Misilmeri, essendo volte ad ottenere un'obbligazione di fare, che incide sulla responsabilità patrimoniale dell'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, rientrano nel divieto previsto dall'articolo 51 della Legge Fallimentare.

Ciò premesso, nel merito, le domande formulate in ricorso vanno ritenute fondate.

Ed invero, la ctu a firma dell'Ing. MariaRita Musso, che per la sua coerenza e linearità, deve essere pienamente condivisa in questa sede, ha evidenziato che : *"... il primo tratto della via Meloria ... non presenta lateralmente le cunette per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche ... né griglie di scarico per il deflusso delle acque meteoriche ... Anche sul ... secondo tratto della via Meloria non sono stati rilevati né le cunette né le griglie di scarico delle acque meteoriche, e la pendenza riscontrata al sopralluogo, era diretta nel senso della curva a gomito, così che proprio in corrispondenza della stessa si abbia un punto di quota minima in cui verosimilmente vanno a confluire le acque meteoriche creando un ristagno, che sebbene non rinvenuto ai sopralluoghi, è visibile nella produzione fotografica di parte ricorrente ..."*

L'esperto nominato dal Giudice ha inoltre accertato *"nel corso del secondo sopralluogo, a seguito della pulizia dei luoghi eseguita dal Comune di Misilmeri?"* che *"nessuna caditoia e relativo pozzetto di raccolta era presente, pertanto le acque meteoriche, una volta giunte in corrispondenza alla curva, accumulandosi, non hanno modo di essere smaltite creando il lamentato ristagno. Le operazioni di pulizia effettuate hanno così consentito di accertare che nell'area pulita non vi fosse alcun manufatto facente parte dell'impianto a rete di smaltimento delle acque meteoriche che consentisse di convogliamento delle stesse ..."* (cfr. pagg 7 e ss della relazione peritale).



In ordine alla verifica della situazione di degrado lamentata dalla ricorrente , il c.t.u. ha evidenziato che “ *Nella produzione fotografica allegata al ricorso è ben visibile un ristagno d’acqua in corrispondenza della curva a gomito della via Chiasso Meloria, tale ristagno si estende principalmente nel secondo tratto, a partire dalla curva fino ad un’estensione di circa 10 metri, in una zona dove non è presente il marciapiede ...*

Ad ogni modo, per quanto visibile nelle fotografie risulta che la superficie coperta dal ristagno è quella ove le pendenze dei due tratti di via Meloria vanno a confluire nella curva, determinando una zona di compluvio delle acque meteoriche che, complice l’assenza di alcun manufatto per lo smaltimento delle acque, e stante l’orografia del luogo, le stesse rimangono circoscritte creando il ristagno documentato nella produzione di parte.

Per quanto sopra, considerato che nell’intorno dell’area oggetto di accertamento non sono state rinvenute tubazioni idriche di natura privata o comunale che possano lasciar ipotizzare che il ristagno evidenziato da parte ricorrente possa essere stato causato da eventuali rotture o perdite di tali impianti, si può affermare che il ristagno d’acqua sia dovuto all’assenza di impianto di smaltimento ed alle pendenze del primo e secondo tratto di via Meloria, già precedentemente descritte”(cfr. . pagg. 10 e ss dell’elaborato peritale).

Risulta, altresì, dimostrato il grave pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

Ed invero, l’elaborato peritale dà conto della circostanza che “*il primo tratto della via Meloria è costituito da una strada ad unica corsia carrabile di contenute dimensioni e priva di marciapiede; successivamente occorre percorrere la curva a gomito e proseguire per il secondo tratto; tale secondo tratto è altresì privo in parte di marciapiede, che risulta presente in parte per il solo lato sinistro, mentre ne è completamente sprovvisto per il lato destro.*



Considerato che l'immobile di parte ricorrente è ubicato sul lato destro della strada parte ricorrente per giungere al proprio immobile deve prima percorrere il primo tratto e necessariamente dover poter sopravanzare il ristagno d'acqua in curva, eventualmente presente, quindi proseguire lungo la via Meloria fino a raggiungere la propria abitazione, ubicata al primo piano...

Va piuttosto evidenziato che il ristagno d'acqua è determinante per l'attraversamento a piedi della via Meloria, sia per i ricorrenti che per gli altri occupanti i restanti immobili, tale ristagno infatti, complice l'assenza del marciapiede, obbliga i passanti ad attraversare il ristagno d'acqua con innegabili conseguenze".

"... Si ritiene che non possa escludersi che la presenza di un microclima insalubre a causa della presenza di acqua putrida, che mista alla sporcizia ed insetti possa anche veicolare malattie ed infezioni ...".

Non risulta, invece, adeguatamente dimostrato che la situazione di dissesto e insalubrità sia stata determinata dai lavori di scavo-sbancamento effettuati dalla chiamata in causa No.da srl .

In particolare non può ritenersi provato, alla luce della deposizione del teste Sucato, che, nel realizzare i lavori di sbancamento, la No.da srl abbia rimosso le tubature che ricollegavano il sistema fognario esistente in Via Chiasso Meloria con la condotta principale situata a valle in Viale Europa.

Ed invero, il teste, in modo del tutto generico e impreciso, ha riferito: *"non so cosa abbia fatto la Noda posso solo dire che esiste il tratto fognario in questione poiché nel corso del tempo sono stati effettuati degli interventi su questa condotta. Ciò è stato fino al 2009. Per questo mi consta l'esistenza della conduttura nonostante non esista una mappa ufficiale della rete fognaria del comune. ... sul sistema fognario nulla so riferire sull'eventuale otturazione dello stesso, posso dire invece che quando il fabbricato non esisteva e vi era*



terreno libero l'acqua meteorica defluiva verso valle e verso la campagna oggi invece ciò non è più possibile a causa della presenza del cordolo che blocca il deflusso prima esistente. ..prima della costruzione del cordolo fenomeni di allagamento non si erano mai verificati?".

Le mere deduzioni del teste, sulla consecuzione temporale tra l'effettuazione dei lavori della No.da srl e il verificarsi degli allagamenti, in assenza di qualsiasi altro riscontro di natura obbiettiva, non possono fondare in alcun modo un giudizio di responsabilità o di corresponsabilità della No.da srl.

Va, invece, affermata la responsabilità per i danni lamentati dalla ricorrente all'ente locale resistente.

Ed invero, come correttamente argomentato da parte ricorrente, il Comune, proprietario dell'impianto fognario, è responsabile per i danni causati a terzi dal danneggiamento delle rete fognaria, non solo a titolo di violazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 cod. civ.), ma anche in relazione agli obblighi di vigilanza e custodia (art. 2051 cod. civ.).

In particolare, *"gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito"* (cfr. Cass., 6665 del 2009).

Va, pertanto, ordinato al Comune di Misilmeri di rimuovere lo stato di degrado denunciato in ricorso eseguendo, a propria scelta, entro il termine di 30 gg, uno dei due progetti indicati alle pagg 12 e ss dell'elaborato peritale, con allegati computi metrici.



Nel caso di scelta del primo progetto, nel termine di 30 gg, l'ente locale convenuto dovrà anche avere posto in essere anche gli atti negoziali o amministrativi che consentano la costituzione della servitù a carico del fondo privato descritto nell'elaborato peritale.

In caso contrario, l'ente locale convenuto dovrà eseguire il secondo e più oneroso progetto.

In applicazione del principio della soccombenza, il Comune di Misilmeri, deve essere condannato a rifondere nei confronti della ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro 5600,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

In applicazione del principio della soccombenza, il comune resistente va, altresì, condannato a rifondere nei confronti delle due società chiamate in causa le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, per Acque Potabili Siciliane S.P.A., in complessivi euro 1500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, e per No.da srl in complessivi euro 3500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Vanno poste a carico dell'ente locale resistente anche le spese di lite che si liquidano, come da separato decreto.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Misilmeri di rimuovere lo stato di degrado denunciato in ricorso eseguendo, a propria scelta, entro il termine di 30 gg, uno dei due progetti indicati alle pagg 12 e ss dell'elaborato peritale, con allegati computi metrici;



nel caso di scelta del primo progetto, nel termine di 30 gg, l'ente locale convenuto dovrà anche avere posto in essere anche gli atti negoziali o amministrativi che consentano la costituzione della servitù a carico del fondo privato descritto nell'elaborato peritale;

In caso contrario, l'ente locale convenuto dovrà eseguire il secondo e più oneroso progetto;

condanna il Comune di Misilmeri, a rifondere nei confronti della ricorrente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro 5600,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;

condanna il comune resistente a rifondere nei confronti delle due società chiamate in causa le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, per Acque Potabili Siciliane S.P.A., in complessivi euro 1500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, e per No.da srl in complessivi euro 3500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

Pone le spese di ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell'ente locale convenuto.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 28.6.2016

Il Giudice

Monica Stocco



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: andreatreppiedi@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il:06/07/2016 02:24 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA:
comune di misilmeri - di pisa

Priorità:normale

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni](#) ▾
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Invio preventivo per reclamo, parametrato al minimo secondo DM 140/2012: Imponibile:Spese esenti:Fase di studio (med 875 min 437 max 1.575)437,000,00Fase introduttiva (med 740 min 370 max 1.332)370,000,00Fase istruttoria (med 1.600 min 480 max 3.200)480,000,00Fase decisoria (med 1.620 min 810 max 2.916)810,000,00Totale imponibile2.097,000,00Riepilogo:Totale generale:2.097,00Spese non imponibili:0,00Totale:2.097,00 Oltre spese generali al 12,5 % e contributo unificato. Distinti saluti Da: "Antonino Cutrona"

affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it A: andreatreppiedi@pecavvpa.it Cc: Data: Wed, 6 Jul 2016 14:06:56 +0200 (CEST) Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: comune di misilmeri - di pisa > Preg.mo, a norma del vigente regolamento comunale sugli incarichi legali il preventivo va rimodulato secondo i parametri minimi del D.M. 140/2012; inoltre le spese generali dovranno essere calcolate al 12,5%. Resto in attesa di ricevere un nuovo preventivo. Distinti saluti. >

Prot. 20947
06.07.2016

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: andreatreppiedi@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il:06/07/2016 12:08 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: comune di misilmeri - di pisa

Priorità:normale

[preventivo.pdf\(177875\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni](#) ▼
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Preg.mo, evado la Sua evidenziando che, a giudizio dello scrivente, il reclamo vada proposto valorizzando adeguatamente la testimonianza resa dal signor Sucato, dipendente comunale. Tale testimonianza, ritenuta vaga e generica nella ordinanza, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione da parte del Tribunale in sede collegiale. Essa infatti, se ben letta, conferma adeguatamente la presenza di una condotta che collegava la condotta idrica di via Chiasso Meloria con Viale Europa sino al 2009, epoca dei lavori realizzati dalla Noda Costruzioni. In essa testimonianza si conferma inoltre che sino ad allora nessun cordolo esisteva sulla strada, e che nessun allagamento si era verificato in Via Chiasso Meloria, in quanto l'acqua defluiva regolarmente sul terreno limitrofo per effetto dello scolo naturale, poi modificato a seguito dello sbancamento. Tali elementi potrebbero portare, se correttamente rivalutati, ad una diversa pronuncia nei confronti della NODA. Ciò anche in vista del futuro giudizio di merito risarcitorio. Allego preventivo, calcolato al minimo, cui deve aggiungersi l'importo del contributo unificato, pari a Euro 177,75. Distinti saluti

Avv. Andrea Treppiedi Da: "Antonino Cutrona" affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it A: andreatreppiedi@pecavvpa.it Cc: Data: Tue, 5 Jul 2016 14:14:43 +0200 (CEST) Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: comune di misilmeri - di pisa

> Preg.mo avv. Treppiedi, in relazione all'ordinanza inviata, al fine di valutare l'opportunità di proporre reclamo, si chiede di voler rappresentare a questo Ente le ragioni e le motivazioni a sostegno del reclamo stesso. Si resta in attesa di pronto riscontro. Distinti saluti. >

Oggetto: ingiunzione n. 880

Mittente: "avv\.luisavaccaro" <avv.luisavaccaro@pec.it>

Data: 12/07/2016 12:55

A: "affari legali misilmeri" <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

CC: g.dichiara@comune.misilmeri.pa.it

Egr. Sig.ri,
il sig. Treppiedi Antonino ha provveduto al pagamento dell'intero debito, come da piano di rateazione concesso, provvedendo altresì al pagamento delle spese legali.
Mi ha inoltrato le ricevute di pagamento, che in uno alla presente Vi inoltro, di modo che possiate controllare l'effettivo accredito.
In attesa di Vostre nuove porgo cordiali saluti
Avv. Maria Luisa Vaccaro

— Allegati: —

Ricevute Treppiedi.pdf	158 KB
ingiunzione 880.pdf	65,9 KB